

Diritto di famiglia. Con la nuova legge partecipano alla comunione e non sarà più possibile liquidare la loro quota in denaro

Successioni, figli naturali tutelati

Cancellata dal Codice civile la possibilità di commutazione

Angelo Busani

La riforma varata ieri l'altro dalla Camera in via definitiva sul riconoscimento dei figli naturali porta con sé inevitabili ricadute sotto il profilo ereditario. La novità più rilevante è quella relativa al cosiddetto "diritto di commutazione", che era la principale differenza nel trattamento successorio tra figli legittimi e figli naturali: infatti, ex articolo 537,

comma 2, del codice civile, «i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice valutato le circostanze personali e patrimoniali».

Ebbene, nonostante si tratti di una norma che non è stata formalmente abrogata, essa dovrebbe ora perdere di senso, in quanto, scomparendo la categoria dei figli naturali ed essendo questi equiparati in tutto e per tutto ai figli legittimi, anche il diritto di commutazione dovrebbe cessare di avere cittadinanza nel nostro ordinamento. In altri termini, i figli nati al di fuori del matrimonio del soggetto defunto non dovrebbero esser più

liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti costoro partecipano quindi irrimediabilmente alla comunione ereditaria.

Un altro tema ereditario che è toccato dalla riforma della filiazione naturale è quello della successione tra fratelli, qualora taluno di essi sia nato nel matrimonio del genitore defunto e talaltro sia invece nato al di fuori del matrimonio del defunto stesso. Il fatto che il riconoscimento della filiazione naturale originasse rapporti solo tra genitore e figlio riconosciuto e non tra quest'ultimo e i suoi fratelli, nati nel matrimonio dello stesso genitore, provocava che, in morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non potesse mai ereditare dal fratello defunto. A questa situa-

zione aveva però parzialmente posto rimedio la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 55 del 4 luglio 1979 nonché con la successiva sentenza n. 184 del 12 aprile 1990), sancendo che, al decesso di un "fratello naturale", l'altro fratello avrebbe potuto ereditare se il defunto non avesse lasciato coniuge, figli e altri parenti entro il sesto grado. In altri termini la Consulta aveva sancito che, prima dello Stato e in mancanza di congiunti entro il sesto grado, avrebbe potuto ereditare il fratello naturale del soggetto defunto.

Ora anche questo problema dovrebbe dunque essere superato: essendo la filiazione naturale equiparata alla filiazione legittima, se muore un soggetto

che non lascia figli, i suoi fratelli ereditano sia che siano figli nati nel matrimonio del loro genitore, sia che siano figli nati al di fuori di tale matrimonio. Con la conseguenza che la presenza di fratelli naturali comprime le quote dell'eventuale coniuge superstite e di eventuali altri fratelli ed esclude la chiamata all'eredità di parenti di grado superiore rispetto al grado dei fratelli (rispetto al defunto).

Un ultimo problema da affrontare è quello della rappresentazione. La rappresentazione è il subentro dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto qualora essi non vogliono (ad esempio, per rinuncia) o non possano (ad esempio, per premorienza) accettare l'eredità dimes-

sa dal defunto (che ovviamente non lasci discendenti a sé superstiti). Dato che dalla previgente normativa, come già detto, non discendevano vincoli di parentela tra fratelli naturali, si rendeva impervio immaginare la rappresentazione a favore dei discendenti di Caio, quando, morendo Tizio (figlio dei coniugi Mevia e Sempronio) senza discendenti, ma lasciando il fratello naturale Caio (figlio di Sempronio, e nato al di fuori del matrimonio con Mevia), questi fosse premorto a Tizio o avesse rinunciato all'eredità di Tizio. Con la riforma dunque non sono più immaginabili limiti al subentro per rappresentazione dei discendenti di Caio allo "zio naturale" Tizio.

Che cosa cambia

01 | LA COMMUTAZIONE
La novità più rilevante prevista dalla riforma del diritto di famiglia varata in via definitiva dalla Camera è senz'altro quella relativa al cosiddetto "diritto di commutazione", che era la principale differenza nel trattamento successorio tra figli legittimi e figli naturali: infatti, ex articolo 537, comma 2, del codice civile, «i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice valutato le circostanze personali e patrimoniali». Ora questo scambio tra bene e denaro non sarà più possibile

della successione tra fratelli, qualora taluno di essi sia nato nel matrimonio del genitore defunto e talaltro sia invece nato al di fuori del matrimonio del defunto stesso. Il riconoscimento della filiazione naturale originava rapporti solo tra genitore e figlio riconosciuto e non tra quest'ultimo e i suoi fratelli, nati nel matrimonio dello stesso genitore. E ciò provocava che, in morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non potesse mai ereditare dal fratello defunto

02 | REGIME TRA FRATELLI
Un altro tema ereditario che è toccato dalla riforma della filiazione naturale è quello

03 | LA NOVITÀ
La presenza di fratelli naturali comprime le quote dell'eventuale coniuge superstite e di eventuali altri fratelli ed esclude la chiamata all'eredità di parenti di grado superiore rispetto al grado dei fratelli (rispetto al soggetto defunto)

In «Gazzetta Ufficiale». Da oggi in vigore

Persone scomparse, denuncia «libera»

Patrizia Maciocchi

I privati cittadini possono denunciare la scomparsa di una persona, se temono che sia in pericolo. Entra in vigore oggi, infatti, la legge 203 che consente a chiunque e non solo ai familiari, di esprimere i propri timori sul destino di una persona sparita in maniera sospetta. Prima della nuova legge i privati, in base all'articolo 333 del codice di procedura penale, potevano sporgere denuncia solo se avevano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio.

La norma, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, si fida e si affida, invece, anche all'intuito di chi «viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa».

La denuncia va fatta «alle forze di polizia o alla polizia

locale» che darà il via alle ricerche e si attiverà per informare il prefetto che, a sua volta, coinvolgerà il commissario straordinario per le persone scomparse. Della task force da impiegare nelle indagini fanno parte anche i vigili del fuoco, la protezione civile e le associazioni di volontariato.

Al prefetto spetta il compito di valutare l'opportunità di mettere in campo la forza dei media. Se i parenti della persona che ha fatto perdere le sue tracce sono d'accordo saranno, dunque, coinvolti «gli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse».

Il cittadino zelante non deve, però, dimenticare di dare il cessato allarme. E informare immediatamente le forze dell'ordine nel caso vengano meno i motivi che lo hanno spinto a varcare la soglia del commissariato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Anche senza debito con il fisco

Casa «pignorata», la vendita è valida

Antonio Iorio

Se dopo la vendita dell'immobile pignorato da Equitalia si scopre che il contribuente non aveva debiti con il fisco, il terzo acquirente dell'immobile resta proprietario del bene, ma al contribuente compete il ricavato della vendita, nonché il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di titolo idoneo. A precisarlo sono le sezioni unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1100 depositata ieri.

Un contribuente proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall'agente della riscossione, evidenziando che l'avviso di liquidazione per omesso pagamento delle imposte, che aveva dato avvio alla procedura di espropriazione degli immobili ipotecati e posti in vendita all'incanto, era stato annullato dalla commissione tributaria con sentenza definitiva. E infatti l'Agenzia aveva comunicato al concessionario lo sgravio. Il tribunale accoglieva l'opposizione per l'inesistenza del diritto di Equitalia ad agire, ma faceva salvi i diritti acquisiti dai terzi ai quali erano stati aggiudicati gli immobili.


Il contribuente ricorreva per Cassazione che rimetteva la questione alle sezioni unite, chiamate a decidere se l'inesistenza del titolo esecutivo, accertata all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, travolge, o meno, l'acquisto dell'immobile pignorato, compiuto dal terzo in buona

fede, nel corso della procedura espropriativa.

I giudici hanno evidenziato che in realtà il tribunale cui si era rivolto il contribuente si era pronunciato sulla inesistenza del titolo esecutivo e solo "ad abundantiam" aveva rilevato la salvezza dei diritti acquisiti dai terzi acquirenti. Ne conseguiva che il ricorso per Cassazione volto a contestare tale diritto, doveva ritenersi inammissibile sia perché non riguardava la statuizione del tribunale, sia perché il terzo acquirente non era parte in causa. Secondo l'alto consesso, i diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari restano fermi se dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o dopo l'assegnazione, si verifici l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.

In sostanza, il difetto di un idoneo titolo esecutivo, accertato d'ufficio, non si traduce in un vizio del procedimento, bensì nella mancanza del diritto del preteso creditore ad agire. Ne consegue la salvezza dei diritti acquisiti dal terzo acquirente, salvo che, evidentemente, venga dimostrata una situazione di collusione del terzo e del creditore procedente. Al contribuente cui è stato venduto l'immobile, che non è riuscito a sospendere l'esecuzione, competerà il ricavato della vendita e avrà la possibilità di agire per il risarcimento dei danni nei confronti del creditore che, colposamente, ossia senza la normale prudenza, abbia proceduto per l'esecuzione non avendone titolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

Novità antitrust per banche, assicurazioni e finanziarie

- Pratiche commerciali scorrette
- Clausole vessatorie
- Commissioni bancarie e interbancarie
- Pratiche leganti
- Interlocking

Milano, 13 e 14 dicembre 2012 - Grand Hotel et de Milan

Prima giornata: giovedì 13 dicembre 2012

I profili antitrust nelle misure del Governo Monti per il settore finanziario e assicurativo

I principi antitrust degli interventi governativi su banche e assicurazioni: contrasto alle concentrazioni; trasparenza; limiti alle pratiche leganti

Prof. Avv. Cesare Galli

Università di Parma
Studio IP Law Galli

Diritto della concorrenza e divieto di cumulo di cariche nel settore finanziario e assicurativo

Prof. Federico Ghezzi

Università L. Bocconi di Milano

L'interlocking compliance e la gestione degli aspetti procedurali

Prof. Avv. Gustavo Olivieri

Università LUISS Guido Carli di Roma

Le comunicazioni alla clientela in materia di commissioni bancarie: il contemperamento degli interessi delle banche nel rispetto delle norme

Avv. Emanuele Grippo

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

I profili antitrust in materia di commissioni interbancarie dopo gli interventi del Governo

Dott. Giuseppe Galasso

Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato

Dott. Sergio Moggia

Consorzio Bancamat

Le novità e i rischi concorrenziali in materia di abbinamento tra contratti di mutuo e polizze assicurative

Prof. Avv. Valeria Falce

Università Europea di Roma
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Le nuove competenze in materia antitrust dopo le pronunce del Consiglio di Stato del maggio 2012 e alla luce del Decreto "Spending Review"

Avv. Filippo Lattanzi

Studio Legale Lattanzi Cardarelli

Seconda giornata: venerdì 14 dicembre 2012

L'evoluzione della prassi AGCM e della giurisprudenza antitrust nel settore finanziario e assicurativo

Accordi e concentrazioni di rilievo competitivo:

Principali interventi dell'AGCM e ricadute operative

Avv. Alberto Pera

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Dott.ssa Rossella Creatini

Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato

Evoluzione e nuove tendenze della giurisprudenza

Prof. Avv. Marcello Clarich

Università LUISS Guido Carli di Roma

Pratiche commerciali scorrette:

Principali interventi dell'AGCM e ricadute operative

Avv. Aristide Police

Università di Roma Tor Vergata

Clifford Chance

Avv. Sabrina Borocci

Clifford Chance

Evoluzione e nuove tendenze della giurisprudenza

Pres. Cesare De Sapia

Tribunale di Milano

Avv. Mariangela Bogni

Studio IP Law Galli

Le pratiche leganti nella prassi dell'AGCM e le difese per le imprese

Prof. Avv. Mario Libertini

Sapienza Università di Roma

Le clausole vessatorie: nuove competenze dell'AGCM e coordinamento con la tutela privatistica

Avv. Monica Riva

Clifford Chance

Avv. Paolo Cassinis

Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato

Il nuovo Regolamento di procedura e il suo impatto sul settore finanziario e assicurativo

Avv. Piero Fattori

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

È stata presentata domanda all'Ordine degli Avvocati per il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali

Informazioni, programma completo ed iscrizioni:

PARADIGMA srl Via Viotti 9 - 10121 Torino - Tel. 011/538686 - Fax 011/5621123

www.paradigma.it - info@paradigma.it

Coordinatore e Responsabile Paradigma: **Dott.ssa Maria Vittoria Curbis**